DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 29 giugno 1976

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Algeria

(76/565/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare d'Algeria (1), firmato ad Algeri il 26 aprile 1976, entrerà in vigore il 1° luglio 1976;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica e popolare d'Algeria è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie;

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1976 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dell'Algeria.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica e popolare d'Algeria sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica e popolare di Algeria e comunque il 30 giugno 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 2.